

Codice A1808A

D.D. 2 settembre 2019, n. 2979

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura M04 - operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali" - Comune di Elva (CN) - Domanda n. 20201071329 - Revoca del contributo.

Dato atto che i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 807/2014 e n. 808/2014 prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 dalla Commissione europea;

visto il sopra citato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, con le sue successive modifiche, che comprende, tra l'altro, la misura denominata M04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", la sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" e in particolare l'operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali";

vista la D.G.R. n. 35 – 3658 del 18 luglio 2016 della Regione Piemonte che destinava risorse finanziarie ammontanti a euro 6.150.000 per gli interventi a servizio delle zone pastorali e con la quale si adottavano gli indirizzi e le disposizioni attuative dell'operazione stessa;

considerato che la citata D.G.R. individuava il Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica quale struttura regionale competente per la predisposizione dei bandi, l'attivazione e la definizione di disposizioni generali e specifiche relative all'operazione 4.3.4 per quanto riguarda le infrastrutture di interesse pastorale;

Viste altresì:

la determinazione del Dirigente del Settore Foreste n. 1950 del 27 luglio 2016 che ha approvato il bando di presentazione delle domande di ammissione alla graduatoria regionale di finanziamento per l'operazione 4.3.4, modificato con le determinazioni n. 2771 del 12 ottobre 2016 e 3298 del 23 novembre 2016, con cui si stabiliscono, tra l'altro, le condizioni di ammissibilità, i criteri di selezione, le condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno e la scadenza per la presentazione delle domande;

considerato che il bando prevede una fase preliminare di istruttoria svolta dal Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera al fine di definire le domande ammissibili a finanziamento, e una successiva fase di istruttoria della progettazione esecutiva, volta a valutare la conformità di questa con il progetto originario ammesso a contributo, svolta dai Settori regionali territorialmente competenti;

considerato che, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11-1409 del 11 maggio 2015 sono stati individuati, per gli adempimenti istruttori delle misure del Programma di

Sviluppo Rurale riferite allo sviluppo della montagna, il Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera per la provincia di Cuneo, e i Settori Tecnici Regionali relativamente ai propri territori di competenza.

Visti inoltre:

il Manuale delle procedure controlli e sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato dall'Arpa con D.D. n. 155 del 3 agosto 2016 e s.m.i.;

la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera n. 2903 del 15 settembre 2017 con cui è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, ammissibili non finanziabili e domande non ammissibili nell'ambito del bando per l'operazione 4.3.4;

la determinazione del Dirigente del Settore Foreste n. 2205 del 24 luglio 2018 con la quale sono stati prorogati alla data del 5 ottobre 2018 i termini per la presentazione della documentazione progettuale esecutiva per le piste a servizio di superfici di alpeggio;

considerato che la domanda di sostegno n. 20201071329 presentata dal Comune di Elva per la realizzazione di una nuova viabilità pastorale permanente denominata "pista Alpe Pelvo" era stata giudicata ammissibile e finanziabile, per un contributo pari a euro 191.491,20, e con PEC in data 27 settembre 2017 era stata inviata la comunicazione di ammissibilità della stessa, richiedendo inoltre la trasmissione del progetto esecutivo;

dato atto che entro il 5 ottobre 2018 non è stato presentato dal beneficiario il progetto richiesto, e che in data 10 agosto 2019 il Comune di Elva ha trasmesso al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera e al Settore Tecnico regionale di Cuneo comunicazione prot. 0001468 con cui rinuncia ufficialmente al contributo di cui all'operazione 4.3.4 del PSR 2014 – 2020;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016
determina

- per quanto esposto in premessa, di prendere atto della comunicazione del Comune di Elva di rinuncia al contributo di cui all'operazione 4.3.4 del PSR 2014 – 2020 relativo alla domanda di sostegno n. 20201071329;

- di revocare pertanto il contributo di euro 191.491,20 assegnato al Comune di Elva con la determinazione dirigenziale del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera n. 2903 del 15 settembre 2017, con la quale erano state approvate le domande ammissibili e

finanziabili, ammissibili e non finanziabili e domande non ammissibili nell'ambito del bando per l'operazione 4.3.4.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Graziano Volpe

Il funzionario estensore
Mauro Bertolino